

Prot. n. 255/I/U.



## Corte di Appello di Venezia

### VADEMECUM PER IL DEPOSITO TELEMATICO DI ATTI DI

### IMPUGNAZIONE MOTIVI NUOVI e MEMORIE

1. La legge n. 176 del 18.12.2020, entrata in vigore il 25.12.2020 ha introdotto, nell'art. 24 d.l. 137/2020 i commi 6 sexies e seguenti che disciplinano la presentazione, per via telematica, in data successiva al 25 dicembre 2020 (e fino al 31.1.2021 o diversa data indicata da successiva proroga), di atti di impugnazione, comunque denominati, (**ricorsi per cassazione**, richieste di **revisione**, di **rescissione del giudicato** o di **restituzione nel termine per impugnare** e **ricorso** avverso i decreti in materia di **misure di prevenzione**), fermo restando quanto previsto dagli artt. 581, 582 comma 1° e 583 c.p.p.

2. Nel caso in cui deve essere depositato per via telematica un atto di impugnazione, l'atto in forma di documento informatico deve essere sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del DGSIA e contenere la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagini, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale.

3. L'impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore solamente agli indirizzi di posta elettronica certificata della Corte individuati con provvedimento del 21.12.2020 pubblicato sul sito della Corte:

- [penale.ca.venezia@giustiziacert.it](mailto:penale.ca.venezia@giustiziacert.it) per l'invio di ricorsi per cassazione;
- [estradizionii.ca.venezia@giustiziacert.it](mailto:estradizionii.ca.venezia@giustiziacert.it) per l'invio degli altri atti di impugnazione (richieste di revisione, di rescissione del giudicato, di restituzione nel termine per impugnare, ricorsi avverso misure di prevenzione).

4. I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini e secondo le modalità indicate nei commi 6 bis e 6 ter, con atto in formato elettronico, trasmesso tramite posta certificata, dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quelli elettronici di posta certificata dell'ufficio individuati con provvedimento del 21.12.2020 pubblicato sul sito della Corte:

- [depositoattipenali.ca.venezia@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali.ca.venezia@giustiziacert.it) per l'invio di motivi nuovi e memorie relativi a udienze di cognizione della **prima** sezione penale;
- [depositoattipenali2.ca.venezia@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali2.ca.venezia@giustiziacert.it) per l'invio di motivi nuovi e memorie relativi a udienze di cognizione della **seconda** sezione penale;
- [depositoattipenali3.ca.venezia@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali3.ca.venezia@giustiziacert.it) per l'invio di motivi nuovi e memorie relativi a udienze di cognizione della **terza** sezione penale.

5. Fermo quanto previsto dall'art. 591 c.p.p., l'impugnazione è inammissibile quando:

- l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;
- le copie informatiche per immagine non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale;
- quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale degli indirizzi certificati;
- quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore;
- quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quelli individuati con provvedimento in data 21.12.2020 pubblicato sul sito della Corte.


6. In tali casi di inammissibilità, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche di ufficio, con ordinanza, l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.

7. Gli atti inviati successivamente all'orario di apertura degli Uffici, si considerano tempestivamente pervenuti nella giornata, mentre ogni eventuale termine per l'Ufficio si intenderà decorrente dal primo giorno feriale successivo al pervenimento entro le ore 13,00.

8. Si rammenta che, nel caso di presentazione di conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 23 bis l. 176/2020 potranno essere contestualmente allegate le istanze di liquidazione dei compensi da parte dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato (con la copia del decreto di ammissione) e le note spese delle parti civili: entrambe comprensive della voce "decisionale"

Venezia, 5.1.2021

La Presidente della Corte  
Ines Luisa Marini



La Dirigente  
Giuseppa Indelicato

